



REGOLAMENTO ORGANICO

FIKBMS

FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE

Approvato dal Consiglio Federale il 02/05/2010

Sommario

TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SHOOT BOXE E SAVATE	6
Art. 1 - Generalità	6
TITOLO II - AFFILIATI	6
Art. 2 - Generalità	6
Art. 3 - Modalità di affiliazione	7
Art. 4 - Contributi di affiliazione e riaffiliazione	7
Art. 5 - Rappresentanza sociale	8
Art. 6 - Denominazione sociale	8
Art. 7 - Fusioni.....	8
Art. 8 - Comunicazione di tutte le variazioni	8
Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla FIKBMS	8
Art. 10 - Recesso	9
Art. 11 - Scioglimento volontario	9
Art. 12 - Radiazione	9
TITOLO III - AGGREGAZIONE	9
TITOLO IV - I TESSERATI.....	9
Art. 13 - Generalità	9
CAPO I – TESSERAMENTO.....	10
Art. 14 – Generalità	10
Art. 15 – Modalità di tesseramento	10
Art. 16 - Tesseramento dei Dirigenti degli Affiliati	11
Art. 17 - Tesseramento degli Atleti	11
Art. 18 - Tesseramento dei Tecnici degli Affiliati	11
Art. 19 – Ufficiali di Gara.....	12
Art. 20 - Tesseramento Medici e collaboratori parasanitari	12
Art. 21 - Tesseramento Dirigenti Federali Nazionali	12
Art. 22 - Tesserato di più Affiliati.....	12
Art. 23 - Duplicati	13
Capo II – VINCOLO - TRASFERIMENTI	13
Art. 24 – Durata del vincolo	13
Art. 25 - Trasferimento -	13
Art. 26 – Prestiti per un campionato	14
Art. 27 - Scioglimento del vincolo.....	14
Art. 28 - Comunicazione di trasferimento.....	14
Art. 29 - Contestazioni e reclami.....	14
Art. 30 - Medaglia d’Onore al Merito Sportivo	14
TITOLO V – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ FEDERALE	15
Art. 31 - Generalità	15
Art. 32 – Categorie di atleti	15
Art. 33 - Partecipazione all’attività agonistica	15
Art. 34 - Partecipazione all’attività amatoriale e preagonistica	16
Art. 35 – Suddivisione tecnica.....	16
Art. 36 – Assegnazione punteggi, titoli e premi	16
Art. 37 - Atleti non regolarmente tesserati	16
Capo III – LE GARE.....	16
Art. 38 – Anno sportivo	16
Art. 39 – Tipi di gare	17
Art. 40 – Partecipazione	17
Art. 41 – Norme per l’organizzazione di gare o manifestazioni FIKBMS.....	17

Art. 42 – Calendario delle prove.....	18
Art. 43 – Attività territoriale	18
Capo IV – PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 44 – Limiti di partecipazione.....	18
Art. 45 – Prove all'estero	18
Capo V – SQUADRE NAZIONALI	18
Art. 46 – Generalità	18
Art. 47 – Definizione di atleta “azzurro”	18
Art. 48 – Regolamento degli atleti azzurri e nazionali.....	18
Art. 49 – Divisa – “Maglia Azzurra”	19
Art. 50 – Capitano	19
Art. 51 - Doveri degli "Azzurri" e dei "Nazionali"	19
Art. 52 - Squadre Nazionali.....	20
TITOLO VI – STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA FEDERALE	20
Capo VI – IL SEGRETARIO FEDERALE.....	20
Art. 53 – Attribuzioni del Segretario Federale.....	20
Art. 54 - Compiti del Segretario Federale.....	20
Capo VII – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO	20
Art. 55 – Costituzione delle Commissioni.....	20
Art. 56 – Costituzione delle Commissioni.....	20
Art. 57 – Commissioni.....	21
Art. 58 - La Commissione Tecnica Nazionale Kickboxing	21
Art. 59 - La Commissione Tecnica Nazionale Muay Thai.....	21
Art. 60 - La Commissione Tecnica Nazionale Savate.....	21
Art. 61 - La Commissione Tecnica Nazionale Shoot Boxe.....	21
Art. 62 - La Commissione Tecnica Arbitrale	22
Art. 63 - La Commissione Medica Federale.....	22
Art. 64 - La Commissione Federale Atleti.....	22
TITOLO VII - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI	23
Art. 65 - Norme Generali.....	23
Art. 66 - La Direzione Tecnica Nazionale.....	23
Capo VIII - LA COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE.....	23
Art. 67 - Norme Generali.....	23
Art. 68 - Gli Arbitri Regionali.....	26
Art. 69 - Gli Arbitri Nazionali.....	26
Art. 70 - Gli Arbitri Internazionali	26
Art. 71 - I Presidenti di Giuria Regionali	26
Art. 72 - I Presidenti di Giuria Nazionali.....	27
TITOLO VIII - GLI INSEGNANTI TECNICI.....	27
Art. 73 - Norme generali per tutti e tre i settori	27
Art. 74 - Gli Allenatori.....	29
Art. 75 - Gli Istruttori.....	29
Art. 76 - I Maestri.....	29
Art. 77 - I Maestri Benemeriti	29
Art. 78 – Riconoscimenti gradi e qualifiche	30
TITOLO IX - GLI ATLETI	30
Art. 79 – Norme Generali.....	30
TITOLO VII - I GRADI.....	30
Art. 80 - Norme Generali.....	30
Art. 81 - Graduazione delle cinture colorate.....	32
Art. 82 - Graduazione dei Gradi Cintura Nera per Esami.....	32
TITOLO X - ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	33

Art. 83 - Generalità.....	33
Art. 84 - Separazione dei poteri	33
Art. 85 - Funzionamento degli Organi collegiali	33
Art. 86 - Principio della proroga	34
Art. 87 - Decadenza	34
CAPO VIII - ORGANI FEDERALI CENTRALI	34
Art. 88 - Generalità	34
CAPO IX – L’ASSEMBLEA NAZIONALE.....	34
Art. 89 – L’Assemblea Nazionale.....	34
Art. 90 - Ordine del giorno e proposte –.....	34
Art. 91 – Partecipazione all’Assemblea, rappresentanza e deleghe	35
Art. 92 – Diritto di Voto	35
Art. 93 - Attribuzione del numero dei voti ed elenco ufficiale	35
Art. 94 - Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza	36
Art. 95 - Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti.....	36
Art. 96 - Commissione Verifica dei Poteri	36
Art. 97 - Apertura dell’Assemblea Nazionale e ufficio di Presidenza.....	36
Art. 98 - Il Presidente dell’Assemblea Nazionale –	37
Art. 99 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini	37
Art. 100 - Verbale dell’Assemblea Nazionale.....	38
Art. 101 - Eleggibilità	38
Art. 102 - Incompatibilità	38
Art. 103 - Candidature.....	38
Art. 104 - Compilazione delle liste	38
Art. 105 - Documentazione dei requisiti d’eleggibilità	38
Art. 107 - Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità –	38
Art. 108 - Opzione.....	39
CAPO X - Il Presidente della Federazione	39
Art. 109 -Generalità	39
Art. 110 - Attribuzioni e compiti	39
Art. 111 - Assenza o temporaneo impedimento	39
Art. 112 - Impedimento definitivo o dimissioni.....	39
CAPO XI - Il Consiglio Federale.....	39
Art. 113 - Generalità.....	39
Art. 114 - Decadenza del Consiglio Federale.....	40
Art. 115 - Opzioni.....	40
Art. 116 - Funzionamento.....	40
Art. 117 - Elezione dei Vice-presidenti	40
Art. 118 - Segretario del Consiglio Federale.....	40
Art. 119 - La Consulta Nazionale	40
Art. 120 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Generalità -	41
Art. 121 - Incompatibilità –	41
Art. 122 - Funzionamento –	41
Capo XI – STRUTTURE TERRITORIALI PERIFERICHE.....	41
Art. 123 - Generalità –	41
Art. 124 - Mancato od irregolare funzionamento	42
Art. 125 - L’Assemblea Regionale	42
Art. 126 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali.....	42
Art. 127 - Il Presidente del Comitato Regionale.....	42
Art. 128 - Il Consiglio Regionale	42
Art. 129 - Funzionamento del Consiglio Regionale	42
Art. 130 - Il Delegato Regionale	43

Capo XII - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA	43
Art. 131 - Generalità.....	43
TITOLO XI - NORME CONCLUSIVE.....	43
Art. 132 - Generalità.....	43
Art. 133 - Disposizione Finale	44

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE FIKBMS

TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SHOOT BOXE E SAVATE

Art. 1 - Generalità

La Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Shoot Boxe e Savate (“**FIKBMS**” o la “**Federazione**”) è costituita da associazioni e società sportive dilettantistiche che di seguito sono chiamati “Affiliati” e dai “Tesserati”. L’attività della FIKBMS è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della WAKO per il settore KICKBOXING, della IAMTF/IFMA per il settore MUAY THAI, della WKJF per il settore SHOOT BOXE e della FIS per la SAVATE.

TITOLO II - AFFILIATI

Art. 2 - Generalità

1. Sono considerati “Affiliati” alla FIKBMS le Società, le Associazioni formalmente costituite che intendono praticare le attività fisiche controllate dalla FIKBMS, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto Federale.
2. Per Società si intendono le associazioni, le società cooperative e le società di capitali che praticano le attività previste dallo statuto federale, nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aderenti firmatari di apposite convenzione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
3. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della FIKBMS e devono essere rette da statuti interni da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., salvo delega al Consiglio Federale. Ad analoga approvazione, devono essere sottoposte le eventuali modifiche.
4. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIKBMS devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
5. Gli statuti devono comunque prevedere:
 - a) che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti;
 - b) che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dallo Statuto la risoluzione delle controversie originare dalla loro attività sportiva od associativa;
 - c) che in caso di cessazione di appartenenza alla FIKBMS della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all’adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati ; verso i

terzi, sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalla vigenti disposizioni di legge.

- d) Qualora un affiliato scelga il modello della società di capitali, lo Statuto sociale - a pena di inammissibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

Art. 3 - Modalità di affiliazione

1. Gli affiliati, che intendono richiedere l'affiliazione alla FIKBMS, dovranno inoltrare la domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo e sottoscritta dal loro legale rappresentante, alla Segreteria federale.
2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nei quali si dichiara, espressamente, il non fine di lucro e l'accettazione, anche tramite delibera d'assemblea, per sé e per i propri tesserati, dello Statuto federale, dei Regolamenti dei deliberati della FIKBMS;
 - b) Verbale dell'Assemblea dei Soci, dal quale risulti l'elezione del Consiglio Direttivo, indicato nel modulo di affiliazione;
 - c) copia della ricevuta di pagamento delle quote di affiliazione.
3. L'anno sportivo va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo, la partecipazione all'anno sportivo è aperta alle società affiliate per l'anno di riferimento.
4. L'accettazione delle domande di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale. In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
5. Le domande di prima affiliazione possono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 aprile di ciascun anno sportivo di competenza, restando inteso che tale ultimo termine potrà essere prorogato fino al 30 maggio.
6. Le domande di affiliazione devono essere inviate per copia al rispettivo comitato o delegato regionale.
7. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio saranno soggette ad una soprattassa che verrà stabilita dal Consiglio federale e comunicata all'inizio di ogni anno sociale.
8. Le domande di riaffiliazione pervenute oltre il 30 aprile, saranno considerate <<nuove affiliazioni>>, quindi valide a tutti gli effetti per l'anno sociale successivo.

Art. 4 - Contributi di affiliazione e riaffiliazione

1. All'atto della domanda di affiliazione gli Affiliati devono versare il contributo di affiliazione.
2. All'atto della domanda di riaffiliazione gli Affiliati devono versare il contributo di riaffiliazione.
3. Tutti i contributi di cui sopra sono fissati, annualmente, dal Consiglio Federale della FIKBMS.

Art. 5 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza societaria, nei confronti della FIKBMS, spetta al Presidente o a colui al quale tale potere sia riconosciuto da specifiche norme, contenute nei singoli statuti sociali, approvati.

Art. 6 - Denominazione sociale

Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le finalità sportive del sodalizio, non siano stati precedentemente utilizzati da altri Affiliati e non siano in contrasto con le norme e le direttive della FIKBMS.

Art. 7 - Fusioni

1. Le fusioni, tra due o più Società affiliate alla FIKBMS. , debbono essere proposte per l'approvazione , ai fini sportivi, al Consiglio Federale e secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 4 dello Statuto Federale.
 - a) Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle Società, che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.
 - b) In caso di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado, acquisiti da una delle due Società interessate alla fusione.
 - c) In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante e l'anzianità propria maturata.
 - d) Gli atleti tesserati con le Società, interessate alla fusione, rimangono tesserati alla nuova Società per il residuo periodo sino alla scadenza del vincolo in essere.
 - e) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

Art. 8 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, variazioni dello Statuto societario e variazioni nella composizione degli Organi societari, l'Affiliato deve darne comunicazione, alla FIKBMS, entro 30 giorni.
2. Per ogni modifica dovrà essere inviata, alla FIKBMS, copia dei verbali delle Assemblee, che l'hanno deliberata.
3. Le variazioni della denominazione sociale, nonché i casi di fusione ed incorporazione, dovranno essere comunicati anche al CONI che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza alla FIKBMS

Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIKBMS, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale, nei seguenti casi:

- a) per scioglimento volontario;
- b) per inattività sportiva federale assoluta durante un biennio sportivo federale;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;

- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
- e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali ;
- f) per recesso;

Art. 10 - Recesso

Gli Affiliati possono richiedere il recesso di appartenenza alla FIKBMS, inviando comunicazione scritta alla Segreteria Federale.

Art. 11 - Scioglimento volontario

L'Affiliato, che procede allo scioglimento della Società o dell'Associazione, deve comunicarlo, per raccomandata, fax o e-mail, entro 15 giorni, alla segreteria FIKBMS, che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla FIKBMS stessa.

Art. 12 - Radiazione

Gli Affiliati possono essere radiati nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO III - AGGREGAZIONE

1. Possono essere aggregati alla FIKBMS quei Gruppi, che pur praticando o organizzando attività riconducibile alle discipline coordinate e promosse dalla Federazione, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4.
2. Possono altresì essere aggregati alla FIKBMS quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività non agonistica, ricreativa, culturale nell'ambito delle discipline coordinate da FIKBMS; i Gruppi che intendono svolgere attività di ricerca della storia di Kickboxing, Muay Thai e Shoot Boxe e della loro divulgazione.
3. Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale.

TITOLO IV - I TESSERATI

Art. 13 - Generalità

1. I soci e i dirigenti della società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
3. Fanno parte della Federazione:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali, centrali e periferici ;
 - c) i dirigenti sociali;
 - d) i tecnici;
 - e) gli ufficiali di gara (giurati, arbitri, annunciatori, cronometristi);
 - f) i medici federali e sociali, i massofisioterapisti, i fisioterapisti e i parasanitari

4. Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.
5. Possono tesserarsi alla FIKBMS come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze o metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Possono tesserarsi alla FIKBMS come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere residenti in Italia da almeno 12 mesi con regolare visto di soggiorno;
 - b) avere il nulla-osta della Federazione di provenienza.
7. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di squadra in occasione dei Campionati Italiani, per ciascuna delle specialità disciplinate dalla Federazione, gli atleti che, seppur tesserati, non siano di nazionalità italiana. E' facoltà insindacabile della Federazione ammettere i predetti atleti nelle gare individuali, restando inteso che essi saranno comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale .
8. Gli atleti tesserati alla FIKBMS devono essere dilettanti.
9. Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della FIKBMS valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società.
10. Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
11. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
12. I tesserati hanno i doveri ed i diritti previsti dagli art. 8 e 9 dello Statuto Federale, che qui si intendono integralmente richiamati.

CAPO I – TESSERAMENTO

Art. 14 – Generalità

Si può essere tesserati e come tali partecipare alle attività societarie solo per una società. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella depositata o pervenuta prima alla Segreteria Federale.

Art. 15 – Modalità di tesseramento

1. Il Consiglio Federale fissa le modalità di tesseramento. Le società devono inviare alla segreteria della FIKBMS, a mezzo di un apposito modulo, la lista completa dei soci che intendono tesserare.
2. La quota di tesseramento per le varie categorie viene fissata annualmente dal Consiglio Federale .
3. Il primo tesseramento alla FIKBMS può essere richiesto dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo ed ha durata fino al 31 agosto. I tesseramenti effettuati tra il 1 luglio e il 31 agosto saranno considerati validi per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società di appartenenza.

4. Il rinnovo del tesseramento alla FIKBMS degli atleti che svolgono attività amatoriale e/o ludica sportiva, può essere richiesto dal 1° settembre al 30 giugno. I rinnovi effettuati tra il 1 luglio e il 31 agosto saranno considerati validi per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società sportiva di appartenenza.
5. Il rinnovo del tesseramento alla FIKBMS degli atleti che gareggiano e che sono tenuti a procedere ad iscrizione e/o preiscrizione a Gare, Trofei, Campionati e qualsiasi manifestazione sportiva, dovrà essere richiesto dal 1° settembre al 15 ottobre, con possibilità di presentazione tardiva dal 16 ottobre al 16 gennaio a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria fissata annualmente dal Consiglio Federale. I tesseramenti effettuati in data successiva ed entro il 30 aprile, oltre alla moratoria di cui al precedente paragrafo, vedranno applicarsi la sospensione per un anno delle qualifiche e dei livelli di cintura ottenuti. I tesseramenti effettuati tra il 1 maggio e il 31 agosto saranno considerati validi per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della società di appartenenza.
6. Le tessere federali sono rilasciate, secondo quanto previsto dall' art. 7 dello Statuto Federale, dalla Segreteria Federale o dal Comitato Regionale di appartenenza all'Affiliato di appartenenza dei tesserati o, nel caso di tesseramento federale nazionale, conseguente all'elezione, alla nomina od all'inquadramento nei ruoli federali, allo stesso tesserato.

Art. 16 - Tesseramento dei Dirigenti degli Affiliati

La FIKBMS provvederà a tesserare, come Dirigente di Società, il Presidente ed i Membri del Consiglio di Società, indicati, di cui 1 per la componente Atleti ed 1 per la componente Insegnanti Tecnici:

- a) nel modulo di Affiliazione o di Riaffiliazione.
- b) In caso di cambiamento e/o integrazione dei quadri direttivi e tecnici, le società dovranno provvedere al tesseramento dei nuovi eletti e dei nuovi iscritti.

Art. 17 - Tesseramento degli Atleti

1. Il tesseramento degli Atleti dovrà essere richiesto dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo, societario e cumulativo predisposto dalla segreteria federale.
2. Gli Atleti, già tesserati nell'anno precedente, per i quali non sia rinnovato il tesseramento entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento, non possono partecipare all'attività del nuovo anno sportivo se non riattivano il tesseramento.
3. Il tesseramento degli Atleti, che per la prima volta sono tesserati, potrà essere richiesto, dalle Società Affiliate, durante tutta la Stagione Agonistica. Per ogni nominativo dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. Il mancato versamento della quota di tesseramento rende nullo il tesseramento stesso.
5. Il Tesserato è tenuto a fornire, all'Affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici, per la compilazione della relativa tessera, e deve depositare, presso l'Affiliato, la prevista certificazione medica di idoneità sanitaria.

Art. 18 - Tesseramento dei Tecnici degli Affiliati

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIKBMS nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento

sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando lo statuto, i regolamenti e le delibere federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività

2. Il tesseramento dei Tecnici degli Affiliati dovrà essere richiesto, dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo societario entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento. Rientrano tra le qualifiche tecniche gli Istruttori, Maestri e Allenatori.
3. Per ogni nominativo con qualifica tecnica dovrà essere versata la quota di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
4. Qualora le Società intendano richiedere, dopo il suddetto termine, il tesseramento, dovranno versare la quota, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, per il tesseramento effettuato dopo tale termine.
5. Il mancato versamento della quota rende inefficace il tesseramento.

Art. 19 – Ufficiali di Gara

1. Gli ufficiali di gara: Arbitri/Giudici Nazionali e Regionali, partecipano nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIKBMS, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando lo statuto, i regolamenti e le delibere della FIKBMS, nonché i principi e le consuetudini sportive.
3. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara avviene tramite l'apposito modulo d'iscrizione all'albo federale entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3, con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 20 - Tesseramento Medici e collaboratori parasanitari

1. L'iscrizione è valida dal momento dell'elezione o della nomina. I medici sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di tesseramento la fotocopia dell'attestato di iscrizione all'Ordine dei Medici, per gli altri ruoli occorre presentare attestato di abilitazione.
2. Il tesseramento potrà essere richiesto dalle Società Affiliate, tramite l'apposito modulo societario entro i tempi indicati dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento con il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 21 - Tesseramento Dirigenti Federali Nazionali

Il tesseramento dei Dirigenti e dei Tecnici Federali, del Personale Sanitario Federale, è effettuato, direttamente, dalla Segreteria federale in seguito all'elezione, alla nomina o all'inquadramento, nei ruoli federali, degli stessi. Il tesseramento è valido sino al cessare dello status personale, che l'ha motivato.

Art. 22 - Tesserato di più Affiliati

1. Ogni persona può essere tesserata con un solo Affiliato.
2. Nel caso di doppio tesseramento, ha validità quello cronologicamente anteriore. Il doppio tesseramento sarà oggetto, sia nei riguardi del Tesserato, sia nei riguardi degli Affiliati coinvolti, di deferimento agli Organismi di Giustizia federali.

Art. 23 - Duplicati

1. Qualora, per una qualsiasi causa, sia smarrita o deteriorata una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto alla FIKBMS, versando il contributo se previsto.

Capo II – VINCOLO - TRASFERIMENTI

Art. 24 – Durata del vincolo

La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati agonisti. L'atleta è vincolato con una società dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 25 - Trasferimento -

1. Ogni atleta è libero di cambiare società di appartenenza, solo l'atleta agonista ha anche l'obbligo di darne comunicazione scritta, alla sua società almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.
2. Fermo restando quanto specificato nel primo paragrafo, l'atleta, che, nel corso dell'anno, trasferisce la residenza può svolgere la propria attività per altro Affiliato. La disposizione si applica anche all'atleta, che, sempre nel corso dell'anno, trasferisce il proprio domicilio per motivi di lavoro, di studio o perché decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato. L'interessato deve comunque darne comunicazione scritta all'Affiliato di appartenenza ed alla FIKBMS, documentando il cambio di residenza o di domicilio, con autocertificazione.
3. L'atleta, che sia rimasto inattivo per colpa dell'affiliato, può chiedere, al di fuori delle scadenze previste nel presente Regolamento, il trasferimento ad altro affiliato. L'inattività consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato. Per ottenere il tesseramento ad altra società. L'atleta deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza, la cui copia integrale deve essere inviata alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento. Nel caso di opposizione della società alla richiesta dell'atleta, è previsto il ricorso al Consiglio Federale che valutando tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione scritta.
4. Fatta eccezione per i casi in cui espressamente previsto, il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi, nella medesima stagione sportiva, non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle gare ufficiali.
5. La partecipazione a gare amichevoli e a tornei non preclude il trasferimento o prestito dell'atleta.
6. La società cedente deve rilasciare obbligatoriamente alla nuova società tutte le tessere degli atleti ceduti per la corrente stagione sportiva.
7. In caso di inadempienza, l'ufficio tesseramenti può attivare la procedura di revoca del trasferimento.
8. Le domande di trasferimento, a tempo indeterminato o a tempo determinato (prestito), devono essere inviate in federazione tramite fax o a mezzo posta.

Art. 26 – Prestiti per un campionato

1. Per i soli atleti juniores/seniores è ammesso il prestito per un solo campionato, che consente di partecipare con un associato ad un solo campionato per gli sport “a terra”: semi contact, light contact e essere prestato ad altro associato per partecipare ad un solo campionato per gli sport “da ring”: full contact, low kick, thai kickboxing,, muay thai e shoot boxe.
2. La richiesta di prestito deve essere formulata, nei termini previsti per i trasferimenti, dalla società che intende richiedere il prestito con l’indicazione del campionato di prestito ed inviata alla società prestante che è libera di accettare o meno la richiesta. La società prestante se accetta dovrà inviare alla federazione copia della richiesta debitamente controfirmata per accettazione dal presidente della società prestante.
3. Alla fine del campionato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito.
4. Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato.
5. I voti acquisiti dall’atleta concesso in prestito sono attribuiti alla A.S. che lo ha in prestito.

Art. 27 - Scioglimento del vincolo

1. Qualora, entro il 1° ottobre, l’Affiliato di appartenenza di un atleta non abbia provveduto al rinnovo della sua tessera agonistica, l’atleta sarà libero di tesserarsi per altro Affiliato, senza alcuna formalità.
2. Nel caso in cui un Affiliato sia stato sospeso per non aver ottemperato alle disposizioni in materia di riaffiliazione, gli atleti di tale Affiliato sono liberi di trasferirsi ad altro Affiliato, purché ne diano avviso scritto all’Affiliato di appartenenza ed alla FIKBMS.
3. In caso di cessazione di appartenenza alla FIKBMS o scioglimento di un Affiliato, le sue tessere Federali perdono di validità e gli interessati sono liberi di trasferire la loro tessera ad altro Affiliato, senza formalità.

Art. 28 - Comunicazione di trasferimento

In tutte le ipotesi di trasferimento, l’Affiliato, di derivazione del tesserato, deve inoltrare alla FIKBMS, entro i termini stabiliti dai precedenti articoli, comunicazione scritta ed i documenti previsti.

Art. 29 - Contestazioni e reclami

1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nulla-osta, alla cessazione e allo scioglimento del vincolo sono competenza dell’Ufficio Tesseramento federale, alla quale può essere proposto reclamo.
2. Avverso le decisioni dell’Ufficio Tesseramento è ammesso ricorso alla Commissione Unica d’Appello.

Art. 30 - Medaglia d’Onore al Merito Sportivo

1. La “Medaglia d’Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un’attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIKBMS.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le “Medaglie d’Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito “eccezionali benemeritenze”.
3. Le “Medaglie d’Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da un distintivo d’oro.

TITOLO V – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ FEDERALE

Art. 31 - Generalità

All’inizio di ogni anno il Consiglio Federale conferma o modifica il Regolamento per l’attività agonistica e amatoriale. Detto regolamento definisce la disciplina delle gare, dei passaggi di categoria, di classe, di cintura e di classificazione, dei premi, dei rimborsi e di quant’altro attinente.

Art. 32 – Categorie di atleti

Gli atleti si distinguono in rapporto alla loro età e/o cintura in varie categorie che vengono elencate e pubblicate nel regolamento gara, sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art .7, comma 5 lett. L) dello Statuto del CONI.

Art. 33 - Partecipazione all’attività agonistica

1. Per partecipare all’attività agonistica l’interessato deve essere in possesso ed esibire, all’Ufficiale di Gara preposto, la tessera federale che deve contenere tutte le certificazioni medico-sanitarie come da regolamento sanitario federale.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera federale, pur essendone in possesso:
 - a) non può essere ammesso a partecipare ai Campionati Nazionali Individuali ed a Squadre;
 - b) può essere ammesso a partecipare alle Gare, ufficiali ed approvate, previa dichiarazione scritta di possesso della tessera stessa.
 - c) in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall’esercente la patria potestà;
3. L’atleta straniero tesserato FIKBMS, può prendere parte alle Gare, per le quali è prevista la partecipazione di atleti stranieri, secondo le modalità fissate dai rispettivi Regolamenti di svolgimento. Esso non può comunque prendere parte ai Campionati Italiani, Nazionali, individuali ed a Squadre.
4. L’atleta straniero, maggiorenne, che rappresenta una Società straniera, può prendere parte alle Gare internazionali, organizzate dalla FIKBMS, denominate Open, esibendo la tessera della propria Federazione o rilasciando dichiarazione liberatoria, attestante il possesso della tessera agonistica e l’avvenuto accertamento dell’idoneità, per la pratica della Kickboxing, Shoot Boxe e Muay Thai, versando il contributo previsto. Per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione Nazionale di appartenenza o documentata da attestazione del suo accompagnatore ufficiale.
5. Ai Campionati Italiani assoluti, maschili e femminili, individuali, a squadre e di categoria, sono ammessi a partecipare atleti/e di nazionalità italiana;

Tali atleti non devono avere, nel corso della stagione agonistica precedente, mancato di ottemperare alle disposizioni in vigore per l’utilizzo e la valorizzazione del titolo e della

maglia di Campione Italiano di Kickboxing nelle sue forme e varianti, Shoot Boxe e Muay Thai.

6. L'iscrizione, a qualsiasi tipo di gara, ufficiale ed approvata, deve essere fatta dall'affiliato di appartenenza dell'atleta.
7. Le Società di appartenenza degli atleti devono comunicare almeno 24 ore prima dell'inizio del controllo iscrizioni in sede di gara, le eventuali assenze o cambiamenti di classe e categoria degli atleti iscritti, se non ottemperano nei tempi richiesti saranno obbligati al versamento della quota d'iscrizione.

Art. 34 - Partecipazione all'attività amatoriale e preagonistica

1. Per partecipare all'attività amatoriale e preagonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera federale all'Ufficiale di Gara preposto alla manifestazione, che deve altresì contenere le certificazioni medico-sanitarie come da regolamento.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera, pur essendone in possesso, può essere ammesso a partecipare alla Gara previa dichiarazione scritta di possesso della tessera; in caso di tesserato minore di età, la dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la patria potestà.

Art. 35 – Suddivisione tecnica

1. Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica vengono classificati in base ai loro risultati secondo le norme annualmente deliberate dal Consiglio Federale.
2. Tutti gli altri atleti che non svolgono attività agonistica vengono considerati non classificati.
3. Le modalità di inserimento in ciascuna categoria e di passaggio dall'una all'altra vengono indicate dal regolamento gare.

Art. 36 – Assegnazione punteggi, titoli e premi

Il Consiglio Federale delibera annualmente, prima dell'inizio della stagione agonistica, le modalità relative all'assegnazione dei punteggi, dei titoli e dei premi per le società e gli atleti. Dette modalità, in presenza di gravi e motivate ragioni, possono essere mutate nel corso dell'anno.

Art. 37 - Atleti non regolarmente tesserati

1. Gli Atleti, che parteciperanno a gare, senza che le Società di appartenenza abbiano regolarmente espletato le formalità per il tesseramento previsto per la gara stessa, o che rilasceranno liberatorie false, saranno deferiti agli Organi di Giustizia competenti ed il loro risultato agonistico non sarà valido ai fini delle Classifiche Nazionali.
2. Alle Società di appartenenza degli stessi sarà comminata una sanzione pecuniaria, comminata dal competente Organo di Giustizia ed il relativo ammontare, nel minimo e nel massimo, indicati dal Regolamento di Giustizia, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Capo III – LE GARE

Art. 38 – Anno sportivo

L'anno sportivo e agonistico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Art. 39 – Tipi di gare

1. Le gare si dividono in prove internazionali, nazionali, interregionali e regionali. Le gare si dividono in individuali e a squadre, maschili e femminili.
2. Sono ammesse altre forme di competizioni, purché approvate dal Consiglio Federale, per le gare internazionali, nazionali e interregionali, dal Comitato Regionale per le gare di carattere regionale.
3. Le formule di gara sono quelle previste dal “Regolamento gara” della FIKBMS o da altra disposizione federale.

Art. 40 – Partecipazione

Alle gare del calendario federale possono partecipare solo atleti tesserati alla FIKBMS, con l'eccezione delle gare internazionali, a cui possono partecipare atleti tesserati alle federazioni internazionali alle quali la FIKBMS è affiliata.

Art. 41 – Norme per l'organizzazione di gare o manifestazioni FIKBMS

Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione ad organizzare gare o manifestazioni federali sono i seguenti:

1. Il Consiglio Federale per le manifestazioni internazionali, nazionali, interregionali e zonali;
2. Il Comitato Regionale per le manifestazioni regionali.

Gli organizzatori di gare o manifestazioni sono tenuti:

- a) a richiedere per tempo la necessaria autorizzazione;
- b) a trasmettere, contestualmente “copia della bozza del programma e del regolamento della gara o della manifestazione in progetto”, indicando la località di svolgimento, l'orario della prova, il numero delle aree disponibili, il materiale gara in possesso necessario allo svolgimento, nonché tutti gli ulteriori elementi di valutazione;
- c) a inviare entro e non oltre 40 giorni prima l'inizio dell'evento il bando di gara definitivo alla segreteria federale per la sua divulgazione via internet, o e-mail, o con invio postale alle società affiliate interessate.
- d) a provvedere in accordo con il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, all'organizzazione della prova;
- e) dare la piena collaborazione al Commissario di Riunione per il buon svolgimento della prova;
- f) a provvedere alla verifica delle aree di gara e/o ring attraverso tecnici specializzati;
- g) a garantire adeguata assistenza sanitaria;
- h) a garantire adeguato servizio d'ordine;
- i) ad inviare alla segreteria della FIKBMS entro dieci giorni dal termine della prova tutti i cartelloni originali della gara, in modo che la stessa possa provvedere all'omologazione dei risultati.
- j) Il mancato rispetto delle disposizioni succitate, nonché quelle previste dai regolamenti gara in vigore, costituisce infrazione disciplinare.

Art. 42 – Calendario delle prove

Prima dell'inizio dell'anno sportivo, il Consiglio Federale stabilisce il calendario e la formula secondo la quale saranno disputate le prove ufficiali dell'attività agonistica Nazionale e le direttive per l'armonizzazione del calendario.

Art. 43 – Attività territoriale

Il calendario e la regolamentazione dell'attività agonistica regionale devono essere approvati annualmente dal Consiglio Federale.

Capo IV – PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Limiti di partecipazione

Prima dell'inizio dell'anno sociale, il Consiglio Federale stabilisce gli eventuali limiti di partecipazione per ciascuna categoria di atleti alle varie prove nazionali e territoriali.

Art. 45 – Prove all'estero

Nessun atleta italiano può prendere parte a gare organizzate all'estero individuali o a squadre senza autorizzazione del Consiglio Federale.

Capo V – SQUADRE NAZIONALI

Art. 46 – Generalità

Il Consiglio Federale fissa le modalità e le prove per poter far parte delle squadre nazionali ad inizio di anno sportivo.

Art. 47 – Definizione di atleta "azzurro"

Sono qualificati "Azzurri" gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali FIKBMS, le quali prendono parte ad incontri internazionali "ufficiali" tra Squadre Nazionali: Campionati del Mondo e Campionati Europei. I componenti le altre Rappresentative Nazionali non sono qualificati "Azzurri", ma "Nazionali".

Art. 48 – Regolamento degli atleti azzurri e nazionali

1. Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita:
2. Dal Capo Delegazione della Federazione, all'uopo delegato ed eventualmente, quando sono riunite più squadre dal dirigente federale di ciascun settore; dai Direttori Tecnici Nazionali di settore; dagli atleti.
3. La composizione può essere adeguata alle varie esigenze con l'inserimento anche di arbitri, medici, e/o da fisioterapisti e/o parasanitari .
4. Il Capo delegazione ha la direzione generale della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.
5. Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date del Capo Delegazione della Federazione.
6. I Direttori Tecnici hanno la piena conduzione tecnica degli atleti.

Art. 49 – Divisa – “Maglia Azzurra”

1. Nella manifestazioni in cui sono impegnate le Squadre e le Rappresentative Nazionali, gli atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute fornite dalla FIKBMS. E' fatto divieto di indossare la divisa nelle manifestazioni ove l'atleta sia concorrente per la propria società.
2. L'abbigliamento delle Squadre Azzurre si compone di una tuta di rappresentanza o da passeggio e della divisa di gara. La tuta di rappresentanza è fornita dalla federazione ogni quattro anni e rimane in dotazione dell'atleta salvo squalifiche o richiami ufficiali.
3. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile, prima dello scadere dei quattro anni, dovranno farne richiesta scritta e saranno tenuti ad acquistarne un'altra a loro spese.
4. La divisa può essere indossata solo dagli atleti azzurri e dai tecnici nazionali, in occasione delle sole uscite ufficiali.

Art. 50 – Capitano

1. Tra gli atleti di ogni Squadra o Rappresentativa ne verrà designato uno quale Capitano della Squadra o della Rappresentativa: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati requisiti di ordine morale.
2. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare la Squadra o la Rappresentativa e di assistere moralmente gli altri atleti.
3. Egli deve essere di esempio per i propri compagni. Nelle sfilate e negli schieramenti il Capitano prende il posto in testa alla Squadra o alla Rappresentativa, accanto all'Alfiere. Quando sono riunite più Squadre o Rappresentative ognuna ha il proprio Capitano maschile e femminile.

Art. 51 - Doveri degli "Azzurri" e dei "Nazionali"

4. Vestire la “Maglia” Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati FIKBMS. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni Federali e del Rappresentante ufficiale della Federazione.
5. L'atleta “Azzurro” deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
6. Gli atleti sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la Rappresentativa Nazionale. Per assenza causata da malattia, il Medico Federale potrà effettuare gli opportuni controlli. Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. Le Società sono tenute a loro volta a far rispettare dai loro atleti le disposizioni federali e comunque a facilitare il compito della Federazione e dei Tecnici preposti alla cura delle Squadre o Rappresentative Nazionali.
7. L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni.
8. La segreteria federale provvede alla convocazione degli atleti inviando apposito avviso alla società e all'atleta.

Art. 52 - Squadre Nazionali

1. Il Consiglio Federale sovrintende alle Squadre Nazionali
2. Secondo le direttive del Consiglio Federale, i Direttori Tecnici Nazionali devono curare, ciascuno nell'ambito di propria competenza, la preparazione delle varie rappresentative nazionali assolute o di categoria, per gli impegni presi dalla FIKBMS su piano nazionale

TITOLO VI – STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA FEDERALE

Capo VI – IL SEGRETARIO FEDERALE

Art. 53 – Attribuzioni del Segretario Federale

1. Il Consiglio Federale determina le attribuzioni e le deleghe del Segretario Federale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Federale.

Art. 54 - Compiti del Segretario Federale

1. Il Segretario Federale assolve alle funzioni statutarie avvalendosi del personale della Federazione e controllandone l'operato.
2. Riferisce al Consiglio Federale sull'andamento del suo, ufficio, informando tempestivamente il Presidente di ogni fatto rilevante.
3. Cura la preparazione e lo svolgimento delle Assemblee, delle riunioni di Consiglio Federale, e del Consiglio di Presidenza, redigendone i verbali con ordine e tempestività.
4. Sovrintende alle convocazioni delle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro d'intesa con gli stessi.
5. E' l'interlocutore ufficiale degli affiliati e degli organismi centrali e territoriali.
6. Custodisce presso il suo ufficio e cura l'aggiornamento del testo dello Statuto, del Regolamento Organico e delle altre normative federali.

Capo VII – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Art. 55 – Costituzione delle Commissioni

Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale si avvale anche delle Commissioni di cui all'articolo 32 dello Statuto Federale; il Consiglio Federale inoltre, può costituire altre Commissioni e gruppi di lavoro con funzioni tecniche e consultive, nominando i Presidenti e i componenti e fissandone durata, compiti e funzioni.

Art. 56 – Costituzione delle Commissioni

1. Possono essere nominati solo i tesserati alla FIKBMS che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno e che non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2. Tutti i componenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati, salvo i componenti della Commissione Medica che durano in carica 4 anni.

Art. 57 – Commissioni

1. Il Consiglio Federale provvede ogni anno alla nomina, revoca o alla conferma dei componenti delle seguenti Commissioni:
 - a) la Commissione Tecnica Nazionale di Kickboxing;
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale di Muay Thai;
 - c) la Commissione Tecnica Nazionale di Shoot Boxe;
 - d) la Commissione Tecnica Nazionale di Savate
 - e) la Commissione Tecnica Arbitrale;
 - f) la Commissione Medica;
 - g) la Commissione Federale Atleti..
2. Tutte le Commissioni indicate e disciplinate dal primo comma del presente articolo decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 58 - La Commissione Tecnica Nazionale Kickboxing

1. La Commissione Tecnica Nazionale Kickboxing è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da minimo due membri per ogni specialità: Semi Contact, Light Contact, Full Contact, Low Kick, Thai Kickboxing, Forme Musicali e Aero/Kickboxing.
2. La Commissione Tecnica Nazionale Kickboxing ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione della kickboxing nelle sue forme e varianti.
3. Essa propone, entro il mese di agosto di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
4. La Commissione Tecnica Nazionale Kickboxing svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 59 - La Commissione Tecnica Nazionale Muay Thai

1. La Commissione Tecnica Nazionale Muay Thai è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da minimo due membri.
2. La Commissione Tecnica Nazionale Muay Thai ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Muay Thai.
3. Essa propone, entro il mese di agosto di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quello relativo ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

La Commissione Tecnica Nazionale Muay Thai svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 60 - La Commissione Tecnica Nazionale Shoot Boxe

1. La Commissione Tecnica Nazionale Shoot Boxe è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due membri.

1. La Commissione Tecnica Nazionale Shoot Boxe ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Shoot Boxe.
2. Essa propone, entro il mese di agosto di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3. La Commissione Tecnica Nazionale Shoot Boxe svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 61 - La Commissione Tecnica Nazionale Savate

1. La Commissione Tecnica Nazionale Savate è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due membri.
2. La Commissione Tecnica Nazionale Savate Boxe ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Shoot Boxe.
3. Essa propone, entro il mese di agosto di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio federale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
4. La Commissione Tecnica Nazionale Savate svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 62 - La Commissione Tecnica Arbitrale

1. La Commissione Tecnica Arbitrale è nominata, con mandato annuale rinnovabile, dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e da 6 membri. Sovrintende alle questioni di carattere arbitrale ed in particolare:
 2. coordina l'attività arbitrale;
 3. cura la formazione dei quadri arbitrali;
 4. predispone gli elenchi degli ufficiali di gara per le gare interregionali e nazionali e propone al Consiglio Federale quelli per le gare internazionali.

Art. 63 - La Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2. La disciplina concernente la Commissione Medica Federale è regolamentata nello dal Regolamento Sanitario della Federazione, trasmesso per approvazione, ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 64 - La Commissione Federale Atleti

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI è costituita presso la Federazione Italiana Kickboxing, la Commissione Federale Atleti (C.F.A.).
2. La C.F.A. ha il compito di contribuire alla diffusione della Kickboxing, Muay Thai e Shoot Boxe e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi FIKBMS al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

3. La disciplina concernente la CFA è regolamentata nel Regolamento della Commissione Federale Atleti della Federazione, in conformità con il Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, sottoposto ad approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VII - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Art. 65 - Norme Generali

La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:

- a) la Direzione Tecnica Nazionale;
- b) i Commissari Regionali Ufficiali di Gara;
- c) i Commissari Tecnici Regionali.

Art. 66 - La Direzione Tecnica Nazionale

1. La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è costituita da due Tecnici per ogni specialità di ciascuna disciplina federale incaricati dell'assistenza e della preparazione delle Squadre Nazionali. La Direzione Tecnica per ogni specialità può essere integrata fino a un massimo di tre tecnici nominati dal Consiglio Federale. L'integrazione dovrà avvenire entro tre mesi dall'inizio dell'anno istituzionale.
2. La DTN ha il compito di proporre, entro il mese di agosto di ogni anno al Presidente della FIKBMS :
 - a) il calendario dell'attività agonistica nazionale dell'anno successivo;
 - b) il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - c) il programma dei raduni collegiali di preparazione degli Atleti di Interesse Nazionale;
 - d) la relazione tecnica sul programma di preparazione dell'anno successivo
 - e) convocare gli Atleti per i raduni collegiali;
 - f) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
 - g) proporre al Presidente della Federazione e al Consiglio annualmente i criteri di selezione degli azzurri, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
 - h) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Capo VIII - LA COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE

Art. 67 - Norme Generali

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIKBMS è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) I giurati, annunciatori e segnatempo;

- b) Arbitri Regionali;
 - c) Arbitri Nazionali;
 - d) Arbitri Internazionali;
 - e) Presidenti di Giuria Regionali;
 - f) Presidenti di Giuria Nazionali;
 - g) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti;
4. Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti :
- a) Almeno il 18° anno di età;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio ,salva riabilitazione,squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportivo a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) che il candidato non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - f) cintura marrone per gli Arbitri Regionali;
 - g) cintura nera 1° Grado per gli Arbitri Nazionali;
 - h) cintura nera 3° Grado e la qualifica di Arbitro Nazionale per gli Arbitri Internazionali;
5. Il requisito della cintura nera riguarda gli Arbitri dei tre settori, Kickboxing, Muay Thai e Shoot Boxe.
6. Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara, su proposta del Presidente delle Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
7. Gli Atleti classificati ai primi tre posti ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella categoria Arbitri Nazionali, su proposta del Presidente della Federazione, purché essi rinuncino al tesseramento in tale specifica qualità di atleti.
8. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali Internazionali.
9. I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
- a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b) Svolgere in una giornata e per un totale di 4 ore il corso per i candidati alla qualifica di giudice, segnapunto, segnapunti e annunciatore.

- c) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (segnatempo, segnapunti, medici, speaker, segretari, etc.);
 - d) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - e) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:
 - allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico;
 - sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.
 - f) Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.
10. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
11. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
12. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di aggiornamento indetti dalla Federazione.
13. Gli Ufficiali di Gara perdono la loro qualifica per i seguenti motivi con la cancellazione dall'albo :
- a) elezione o nomina ad una carica federale, qualora detti soggetti siano in attività di esercizio continuativo;
 - b) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - c) assenze ingiustificate nelle designazioni;
 - d) mancata partecipazione, non giustificata, ai Corsi di aggiornamento;
 - e) specifica motivata richiesta.
 - f) Aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
 - g) La perdita, parziale o totale, dei requisiti di cui al precedente comma comporta la perdita della qualifica in oggetto con contestuale cancellazione dall'albo.
14. Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi :
- a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali;

- e) raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per gli Arbitri e del sessantacinquesimo anno di età per i Presidenti di Giuria.
- f) Gli Ufficiali di Gara che avevano perso la loro qualifica, possono riacquistarla partecipando a Corsi di Aggiornamento appositamente indetti dal Consiglio federale.

Art. 68 - Gli Arbitri Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIKBMS per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare interregionali e regionali.

Art. 69 - Gli Arbitri Nazionali

1. Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione ad Arbitri Nazionali .
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
5. Sono incompatibili con le cariche federali e con la qualifica di insegnante tecnico, le qualifiche di Giudice Arbitro (arbitro di linea), Ufficiale di Gara, componente della Giuria di Gara, compreso il presidente della stessa a livello nazionale, qualora detti soggetti siano in attività di esercizio continuativo, art. 55 comma e) dello statuto federale.

Art. 70 - Gli Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali , con buona conoscenza della lingua inglese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono essere candidati agli Esami per l'acquisizione della qualifica di "Internazionale" indetti dalla federazione internazionale.
2. I candidati sono sottoposti ad esame preliminare sulla conoscenza del Regolamento Arbitrale Internazionale, da svolgersi in lingua inglese.
3. Alle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di "Internazionale ".

Art. 71 - I Presidenti di Giuria Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.

3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

Art. 72 - I Presidenti di Giuria Nazionali

1. I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare.

TITOLO VIII - GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 73 - Norme generali per tutti e tre i settori

1. L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIKBMS è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
2. La formazione e l'aggiornamento dei tecnici sono organizzati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi, predisposto dal Coni.
3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie :
 - a) Allenatori
 - b) IstruttoriMaestri (Maestri Benemeriti (I regolamenti tecnici, nonché i programmi dei corsi di formazione di settore ne delineano i requisiti minimi per essere ammessi e per l'ottenimento della qualifica.

La cintura di riferimento per ogni categoria di Insegnante Tecnico può essere raggiunta a compimento del corso previo esame a parte, sempre che siano trascorsi i tempi di maturazione previsti dal programma tecnico federale.

4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) avere svolto attività agonistica;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - f) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
- 5.
6. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
 7. Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio federale se possiedono il grado minimo di Cintura nera 1° Grado, su proposta del Presidente della Federazione.
 8. I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, e se possiedono il grado minimo di Cintura nera 1° Grado possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della Federazione.
 9. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno.
 10. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.
 11. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
 12. Solo gli Insegnanti Tecnici con la qualifica di Istruttore e Maestro possono acquisire l'incarico dalla Società Affiliata di Direttori Tecnici di Società.
 13. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione;
 - c) specifica motivata richiesta.
 14. Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) l'aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.
- e) Aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

Art. 74 - Gli Allenatori

1. Gli atleti , in possesso almeno della cintura nera 1° grado, oppure con la cintura marrone che al compimento del corso maturino l'accesso all'esame di grado superiore sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Allenatori secondo le modalità indicate dalla Federazione.
2. Il candidato di una regione può frequentare i corsi indetti in altra regione.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Allenatori possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell'Insegnante Tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente nell'insegnamento ed assistere gli atleti nelle competizioni.

Art. 75 - Gli Istruttori

5. Gli Allenatori che abbiano superato un corso regionale, comunque secondo le modalità indicate dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Istruttori.
6. Per poter partecipare al corso di Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno un Corso annuale di aggiornamento.
7. Il candidato di una regione può frequentare i corsi indetti in altra regione.
8. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 76 - I Maestri

1. Gli Istruttori che siano almeno nel 30° anno di età e che abbiano frequentato il corso regionale, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Maestri.
2. Per poter partecipare al concorso gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno due corsi annuali di aggiornamento.
3. Il candidato di una regione può frequentare i corsi indetti in altra regione
4. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Gli Istruttori e i Maestri, in possesso almeno della cintura nera 3° grado, su richiesta e previo parere motivato del Consiglio Federale, possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari previo presso un massimo di tre Società Sportive affiliate della stessa Regione, con il versamento di una sola quota. Ovviamente il diritto di voto sarà sul soggetto affiliato dove risulta il versamento della quota stessa.

Art. 77 - I Maestri Benemeriti

1. I Maestri che abbiano prestato, come tali, in modo lodevole la loro opera per almeno venti anni acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età,

Maestri Benemeriti dal Consiglio federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 78 – Riconoscimenti gradi e qualifiche

1. La FIKBMS nazionale si riserva di riconoscere, a tutti coloro che provengono da altre Federazioni e Enti nazionali, i gradi e le qualifiche supportati da regolare certificazione. Eventuali esami di verifica, a giudizio della FIKBMS nazionale, potranno essere sostituiti dalla partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento per almeno due anni consecutivi, salvo diversa disposizione da parte del Presidente Federale.
2. Questa procedura si estende anche ai gradi e alle qualifiche conseguite in FIKBMS prima dell'anno 2000.
3. A seguito di accettazione della domanda, la qualifica verrà convalidata sul libretto sportivo del richiedente. La richiesta del rilascio dei certificati con la convalida della qualifica e del grado potrà essere inoltrata dal secondo anno di tesseramento per i richiedenti con qualifiche di allenatori con cintura nera 1° grado, Istruttori con cintura nera 2° grado. Per i gradi e le qualifiche superiori il rilascio del certificato potrà avvenire minimo dal 3 anno di tesseramento, sentito il parere favorevole del Presidente Federale.

TITOLO IX - GLI ATLETI

Art. 79 – Norme Generali

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIKBMS gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
2. Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.
3. E' consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità straniera secondo i limiti e le modalità fissate annualmente dal CONI . La loro partecipazione all'attività agonistica è limitata alle competizioni federali senza punteggio.
4. E', altresì, consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Essi possono partecipare a tutta l'attività agonistica.
5. Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

TITOLO VII - I GRADI

Art. 80 - Norme Generali

1. Tutti coloro che praticano la Kickboxing, la Muay Thai e la Shoot Boxe sono ripartiti in gradi, a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.
2. I gradi , in ordine progressivo, per i settori Kickboxing e Shoot Boxe,sono i seguenti:

- Cintura bianca;
- Cintura gialla;
- Cintura arancione;
- Cintura verde;
- Cintura blu;
- Cintura marrone.

3. I Gradi Cintura Nera , in ordine progressivo, sono i seguenti:

- 1° Grado– Cintura nera;
- 2° Grado – Cintura nera;
- 3° Grado – Cintura nera;
- 4° Grado – Cintura nera;
- 5° Grado – Cintura nera;
- 6° Grado – Cintura nera;
- 7° Grado - Cintura nera;
- 8° Grado – Cintura nera;
- 9° Grado – Cintura nera;
- 10° Grado – Cintura nera.

4. Per il settore Muay Thai sono i seguenti :

- 1° KAN allievo (prajaet bianco)
- 2° KAN allievo (prajaet giallo)
- 3° KAN allievo (prajaet bianco-giallo)
- 4° KAN allievo (prajaet verde)
- 5° KAN allievo (prajaet bianco-verde)
- 6° KAN allievo (prajaet blu)
- 7° KAN allievo (prajaet bianco-blu)
- 8° KAN allievo (prajaet marrone)
- 9° KAN ALLENATORE (prajaet bianco marrone)
- 10° KAN ISTRUTTORE (prajaet e mongkol rosso)
- 11° KAN MAESTRO –(KRU)- (prajaet e mongkol bianco-rosso)
- 12° KAN GRAN MAESTRO (KRU YAI) (prajaet e mongkol rosso-giallo)
- 13° KAN AJARN (prajaet e mongkol argento)
- 14° KAN CAPOSTIPITE (prajaet e mongkol oro)

5. Per il settore Savate sono i seguenti:
 - Guanto Blu
 - Guanto Verde
 - Guanto Rosso
 - Guanto Bianco
 - Guanto Giallo
 - Guanto Argento 1 Grado
 - Guanto Argento 2 Grado
 - Guanto Argento 3 Grado
6. La Federazione riconosce solo i gradi conseguiti in Italia secondo le norme da essa emanate.
7. Coloro che hanno conseguito i gradi presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

Art. 81 - Graduazione delle cinture colorate

1. Le graduazioni fino a cintura marrone vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
2. Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di cintura. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come cintura marrone solamente dopo un biennio di tesseramento.

Art. 82 - Graduazione dei Gradi Cintura Nera per Esami

1. Gli Esami di graduazione fino al 5° Grado vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio Federale. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Gradi Cintura Nera è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) 16° anno di età e permanenza un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Grado;
 - b) permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Grado per la promozione a 2° Grado;
 - c) permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Grado per la promozione a 3° Grado;
 - d) permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Grado per la promozione a 4° Grado;
 - e) permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Grado per la promozione a 5° Grado.
3. Il Presidente Federale può concedere Gradi Cintura Nera ("Motu Presidenti") in caso di eccezionali risultati agonistici ottenuti a livello internazionale da parte di atleti

/e azzurri/e, o in caso di eccezionale attività a favore dello sviluppo di una delle discipline della FIKBMS.

4. Dal 6° grado cintura nera, i passaggi di grado avvengono per meriti nella diffusione di una delle discipline della FIKBMS, o mediante discussione di fronte ad un'apposita commissione indicata dal Consiglio federale di una tesi scritta su un argomento proposto dal candidato e approvato dal Consiglio federale stesso. Il maestro cintura nera 5° grado dovrà restare per un periodo non inferiore a 6 anni nel grado prima di aspirare a quello successivo. Un 6° grado dovrà restare nel suo grado non meno di 7 anni prima di aspirare al successivo.
5. La disciplina concernente la graduazione del tesserato è regolamentata dal regolamento didattico della Federazione.

TITOLO X - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 83 - Generalità

1. La FIKBMS realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri Organi ed Organismi Federali, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Organi e gli Organismi Federali si distinguono in:
 - a) Organi Federali Centrali;
 - b) Strutture Territoriali Periferiche;
 - c) Organi di Giustizia;
 - d) Organismi tecnici nazionali.

Art. 84 - Separazione dei poteri

1. Gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, né al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati o eletti.
3. I componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per accertata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 85 - Funzionamento degli Organi collegiali

1. Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione di quelli di Giustizia e di Controllo, disciplinati in modo autonomo, sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ad eccezione delle Assemblee, non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa previsione statutaria; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.

6. Le votazioni avvengono per appello nominale; per le elezioni, per le nomine e qualora la natura degli argomenti lo richieda, si adotta lo scrutinio segreto.

Art. 86 - Principio della proroga

1. La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
2. Nel caso di decadenza di un Organo, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 87 - Decadenza

1. Le ipotesi di decadenza degli Organi federali sono disciplinati nello Statuto federale.
2. I singoli componenti degli Organi federali elettivi decadono:
 - a) quando risultino assenti, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte; tale disposizione non si applica ai Presidenti di Organi federali né ai Revisori dei Conti, per i quali ultimi trovano applicazione le relative disposizioni del Codice Civile.
 - b) I dirigenti, eletti in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio olimpico in corso.

CAPO VIII - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 88 - Generalità

1. Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri, loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale, per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la diffusione dello Kickboxing nelle sue forme e varianti, Shoot Boxe e Muay Thai in tutto il territorio nazionale, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In conformità allo Statuto Federale, sono Organi centrali della Federazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO IX – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 89 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. E' indetta e composta secondo quanto previsto dall' art. 18 dello Statuto Federale.
2. L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dagli art. 20 e 21 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

Art. 90 - Ordine del giorno e proposte –

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, stilato dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Federale, che sono oggetto di discussione assembleare.

Art. 91 – Partecipazione all’Assemblea, rappresentanza e deleghe

1. Ciascun Affiliato è rappresentato in Assemblea dal proprio Presidente, oppure da altro tesserato FIKBMS facente parte del Comitato Direttivo mediante delega sottoscritta dal Presidente stesso.
2. Le cariche di Presidente o di Consigliere dell’Affiliato debbono risultare sul modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazione di variazioni sopravvenute.
3. Il rilascio di delega all’esercizio del diritto di voto, al rappresentante di altro Affiliato è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 18, dello Statuto Federale ed a condizione che:
 - a) la delega sia redatta su modulo inviato dalla FIKBMS in allegato alla convocazione, con timbro e firma del Presidente o di chi, per Statuto societario, abbia tale potere;
 - b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Affiliato di appartenenza, nell’ambito della medesima Regione.
4. Nei casi di incertezza sull’autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l’ha rilasciata, la delega può essere convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.
5. Nell’ambito di ogni società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L’elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati e maggiorenni, in attività.
6. Gli atleti di tecnici designati possono rappresentare solo l’organismo nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d’impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell’ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della società affiliata. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. E’ fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 18.5 dello Statuto.
7. Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.

Art. 92 – Diritto di Voto

Tutte le società hanno diritto a 10 voti purché si trovino nelle condizioni previste dall’art. 18 dello Statuto federale oltre ed eventualmente a quelli plurimi previsti dal citato articolo dello statuto. Il diritto di voto viene ripartito:

- a) i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
- b) i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
- c) i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.

Art. 93 - Attribuzione del numero dei voti ed elenco ufficiale

1. I voti sono attribuiti agli Affiliati dalla Segreteria federale.
2. L’elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è annualmente pubblicato sugli Atti ufficiali.

Art. 94 - Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza

Tutta la documentazione, relativa a variazioni delle cariche sociali, che va a modificare i dati già in possesso della FIKBMS, relativamente al diritto di voto e di rappresentanza, alle Assemblee Nazionali e Regionali, deve comunque pervenire entro 30 giorni dall'avvenuta variazione alla Segreteria generale della FIKBMS, e comunque almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, pena la non ammissione al voto degli inadempienti, e comunque secondo le modalità previste dall'art. 8, comma ottavo, dello Statuto federale.

Art. 95 - Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

1. Entro il mese successivo alla pubblicazione dei voti sugli Atti ufficiali ed in ogni caso almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'Affiliato interessato ha facoltà di proporre ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori o di omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o per errata attribuzione di voti ad altro affiliato.
2. Il ricorso va presentato, per raccomandata AR, al Consiglio federale.
3. Il Consiglio federale assunte le necessarie informazioni, decide, inappellabilmente e senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.
4. La Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Art. 96 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, dello Statuto Federale; è Organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno un'ora prima dell'ora stabilita per a prima convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Decide inappellabilmente ed a maggioranza.
3. Ha il compito di verificare l'identità dei partecipanti e la legittimazione a rappresentare gli aventi diritto al voto.
4. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
5. Redige e presenta, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco degli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

Art. 97 - Apertura dell'Assemblea Nazionale e ufficio di Presidenza

1. I lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Federale e di due o più scrutatori, anche per acclamazione.
2. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.
3. Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che del Presidente e degli scrutatori, del Segretario generale, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

Art. 98 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale –

1. Il Presidente dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi e prolissità.
2. Il Presidente informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni:
 - In particolare, cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico - progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente.
3. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
4. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
5. Il Presidente determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Federale.
6. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
7. Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Il Presidente controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 99 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

1. Su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Tutte le deliberazioni sono adottate secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto Federale.
3. Il voto deve essere espresso col nominativo del candidato.
4. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
5. In caso di contrasto, circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
6. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
7. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

8. In tutte le Assemblee federali i voti di preferenza espressi, per chi non si sia candidato, rendono la scheda nulla.

Art. 100 - Verbale dell'Assemblea Nazionale

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
3. Ciascun partecipante, avente diritto a voto, all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 101 - Eleggibilità

Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 54 dello Statuto Federale.

Art. 102 - Incompatibilità

Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 55 dello Statuto Federale.

Art. 103 - Candidature

Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui all'art. 54 dello Statuto Federale, e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura secondo quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto Federale.

Art. 104 - Compilazione delle liste

1. Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario generale provvede entro 5 giorni a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
4. Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente di ogni, singola Assemblea, il quale ne dà lettura in aula.
5. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio, per tutto il periodo della votazione.

Art. 105 - Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

1. Gli aspiranti alle cariche Federali devono presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità previste dallo Statuto federale.
2. Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti richiesti dallo statuto federale art. 52.

Art. 107 - Condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità –

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli art. 54 e 55 dello Statuto Federale, è di competenza della Segreteria Federale.

2. I ricorsi, da parte di soggetto appartenente alla FIKBMS., avverso la presentazione delle candidature o avverso le elezioni, vanno presentati, non oltre i tre giorni dall'accettazione delle candidature e/o dall'esito delle elezioni, al Consiglio Federale, che si pronuncia con decisione inappellabile. Il soggetto interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 108 - Opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
3. In caso di mancato esercizio dell'opzione, verrà applicato l'art. 55 dello Statuto.

CAPO X - Il Presidente della Federazione

Art. 109 - Generalità

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, come previsto dall'art. 23 dello Statuto Federale.

Art. 110 - Attribuzioni e compiti

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 23 dello Statuto Federale.
2. Esso costituisce la massima espressione dell'autorità della FIKBMS, di cui ha la legale rappresentanza.
3. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo dello Kickboxing nelle sue forme e varianti, Shoot Boxe e Muay Thai e della Savate, in campo nazionale ed internazionale, adottando, solo in via d'estrema urgenza, i provvedimenti necessari, che comunque dovranno essere poi ratificati da parte del Consiglio federale nella sua prima riunione utile.

Art. 111 - Assenza o temporaneo impedimento

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le sue funzioni sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Art. 112 - Impedimento definitivo o dimissioni

Per i casi di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, valgono le norme previste dall'art. 23, lettera b) dello Statuto Federale.

CAPO XI - Il Consiglio Federale

Art. 113 - Generalità

Il Consiglio Federale, che è l'Organo di gestione della Federazione, è composto secondo quanto previsto dall'art. 24, dello Statuto Federale ed è eletto dall'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Federale.

Art. 114 - Decadenza del Consiglio Federale

I casi di decadenza e la relativa disciplina sono previsti dall'art. 26 dello Statuto Federale.

Art. 115 - Opzioni

In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 116 - Funzionamento

1. L'attività ed il funzionamento del Consiglio Federale sono regolati dagli artt. 24, 25, e 26 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FIKBMS
3. Il Consiglio Federale esercita il controllo di legittimità sugli atti delle Strutture Territoriali periferiche.

Art. 117 - Elezione dei Vice-presidenti

1. I Vicepresidenti sono eletti secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto Federale.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente della Federazione, in ogni sua attribuzione, in caso di suo impedimento definitivo o di sua delega espressamente conferita.
3. I Vicepresidenti esercitano i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto Federale e del presente Regolamento.
4. Durano in carica per tutto il quadriennio olimpico.

Art. 118 - Segretario del Consiglio Federale

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo, sui singoli argomenti in discussione, chiarimenti e delucidazioni, nei limiti delle sue competenze.
3. Redige il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso Segretario. Il verbale può essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Le delibere di interesse generale adottate dal Consiglio Federale sono divulgate mediante invio di circolare informativa ai soggetti affiliato e/o con la pubblicazione della stessa sul sito internet federale.

Art. 119 - La Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale ha carattere consultivo ed è composta da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, nonché dai rappresentanti nominati dai Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, presieduta dal Presidente Federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio federale iniziative per lo sviluppo dello sport a livello base.

2. Le prerogative e le attribuzioni della Consulta Nazionale sono regolamentate dall'art. 27 dello Statuto Federale.

Art. 120 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Generalità -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. In aggiunta ai membri suddetti, il CONI nomina due componenti effettivi ed un supplente. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro devono essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.
2. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea.
3. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile.
5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 121 - Incompatibilità –

La carica di Revisore dei Conti nazionale è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 122 - Funzionamento –

L'attività ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono regolati dagli artt. 28, 29 e 30 dello Statuto Federale e dalle relative disposizioni del Codice Civile.

Capo XI – STRUTTURE TERRITORIALI PERIFERICHE

Art. 123 - Generalità –

1. Le Strutture Territoriali Periferiche hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale. Esse sono elette o nominate secondo le disposizioni dello Statuto Federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
2. In conformità delle previsioni statutarie, sono Strutture Territoriali Periferiche della Federazione:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
3. Possono essere inoltre nominate Commissioni regionali.
4. Gli Organi delle Province autonome di Trento e Bolzano, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni delle Strutture regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due Province.

Art. 124 - Mancato od irregolare funzionamento

In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle Strutture Territoriali Periferiche, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime, il Consiglio Federale provvede allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del CR e indice e celebra l'AR straordinaria delle società per l'elezione del nuovo CR entro il termine di 90 giorni, salvo proroga, non ripetibile concessa dal Consiglio Federale.

Art. 125 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è disciplinata dagli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale, previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. La Commissione Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee elettive, i candidati alle cariche regionali non possono far parte della Commissione Verifica dei Poteri.

Art. 126 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

Il Consiglio Federale, nella stessa delibera istitutiva del Comitato Regionale, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle procedure provvede la Segreteria federale nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio Olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 127 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale con votazione separata ed a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Comitato Regionale espleta le funzioni, di cui all'art. 41 dello Statuto Federale. Rappresenta la FIKBMS, ai soli fini sportivi, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente del Comitato Regionale ha la rappresentanza, ai fini sportivi e non negoziali, della Regione di competenza.

Art. 128 - Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Federale.
2. L'attività ed il funzionamento del Consiglio Regionale sono regolati dall'art. 42 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

Art. 129 - Funzionamento del Consiglio Regionale

1. Nella sua prima riunione, il Consiglio Regionale nomina il Segretario.
2. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La riunione dovrà essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo.

3. Delle riunioni, a cura del Segretario, è redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento. Dello stesso va data lettura nella successiva riunione del Comitato Regionale.
4. La sede del Comitato Regionale stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal CF e su proposta del CoR.

Art. 130 - Il Delegato Regionale

1. Qualora in una Regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati, con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà, a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto, un Delegato Regionale. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabiliti dall'art. 43 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a) contribuire, nell'ambito della propria Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva, realizzabile nella Regione;
 - c) intervenire, nell'interesse della FIKBMS e degli Affiliati, presso l'organizzazione periferica del C.O.N.I. e le Autorità locali;
 - d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
 - e) predisporre per il Consiglio Federale, al termine dell'incarico annuale, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
3. La sede della Delegazione regionale (che di norma coincide con il capoluogo di Regione) è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

Capo XII - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

Art. 131 - Generalità

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato, e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I.
2. In conformità delle previsioni statutarie Sono Organi di Giustizia:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Unico;
 - c) le Commissioni di Giustizia.

La disciplina concernente gli Organi di Giustizia è regolamentata al Titolo V dello statuto federale e nel Regolamento di Giustizia della Federazione.

TITOLO XI - NORME CONCLUSIVE

Art. 132 - Generalità

1. Per l'attuazione dei principi statutari, organizzativi e disciplinari, la FIKBMS applica, oltre al presente Regolamento Organico, anche gli specifici regolamenti di seguito elencati:

- a) Regolamento Tecnico Internazionale;
 - b) Regolamento di Giustizia;
 - c) Regolamento Sanitario;
 - d) Norme Sportive Antidoping;
 - e) Regolamento Commissione Nazionale Atleti;
 - f) Regolamento didattico;
 - g) Regolamento gara;
2. Per le attività di specifici settori, in particolare dei tecnici e dei giudici, il Consiglio Federale emana disposizioni operative ed organizzative sia a livello nazionale che periferico.
 3. All'inizio di ogni anno sportivo il Consiglio Federale conferma o modifica il Regolamento per l'attività agonistica.

Art. 133 - Disposizione Finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. L) dello Statuto del CONI.